

Codice DB1410

D.D. 28 marzo 2012, n. 803

Autorizzazione taglio ceduo nei Comuni di Ceva - Sale San Giovanni - Priero e Garessio sui corsi d'acqua: Rii Canile - Priletto - Cevetta - San Mauro - San Giacomo - Malsangua - Valsorda - Parone - Ruffini e Fiume Tanaro. Richiedente: Regione Piemonte - Settore Gestione Proprieta' Forestali e Vivaistiche - Ufficio di Cuneo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche – Ufficio di Cuneo – Corso De Gasperi n. 40, al taglio di piante nei Comuni di Ceva - Sale San Giovanni – Priero e Garessio nell'alveo attivo dei corsi d'acqua: Rii Canile - Priletto - Cevetta - San Mauro - San Giacomo - Malsangua - Valsorda - Parone – Ruffini e Fiume Tanaro, *subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nel nulla osta idraulico n. 33427 del 23/09/2011 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Aipo – Ufficio di Alessandria, che si allega in copia*, nonchè all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua.
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
- La presente autorizzazione ha validità di anni due attenendosi comunque a quanto dettato dagli artt. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante norme di attuazione del Regolamento Forestale.
- Ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta, sono da considerarsi di valore nullo.
- Con la presente *si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale* interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Giraudo